



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Decreto n. 813/2013 - Prot. n. 13491 del 2/7/2013

Anno 2001 tit. I cl. 3 fasc. 2 All. /

Oggetto: modifiche agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 15 e 16 del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca"

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012 n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012 ;

Richiamato il decreto rettorale del 25 ottobre 2011, n. 1270 di emanazione del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca" e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21 e 24 maggio 2013 relative alla costituzione, in nuova composizione, della Commissione mista Sa/CdA incaricata di rivedere il "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca",

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 giugno 2013 che ha espresso parere favorevole alle modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 15 e 16 del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2013 che ha approvato le modifiche agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 15 e 16 del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca".

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 15 e 16 del "Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca" come riportate nel testo posto in allegato;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

- art. 2 – di stabilire che le modifiche al “Regolamento per il Finanziamento di Ateneo per Progetti di Ricerca” entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo ufficiale di Ateneo;
- art. 3 – di incaricare la Sezione Ricerca e Dottorati e l’Ufficio di staff Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 1 LUG. 2013

Il Rettore f.f.
Prof. Sergio Paoletti



Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATENEO PER PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Fondo per la Ricerca di Ateneo, di seguito denominato FRA, sarà utilizzato per finanziare progetti di ricerca biennali proposti da docenti e ricercatori dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Titolarità dei progetti di ricerca

Hanno titolo a presentare richieste di finanziamento per progetti di ricerca, ed alla conseguente assegnazione in titolarità dei fondi medesimi, professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste, purché a tempo pieno.

Requisiti necessari per la presentazione dei suddetti progetti sono:

- a) essere "ricercatore attivo" secondo la definizione adottata dall'Ateneo;
- b) soddisfare, in caso di partecipazione quale coordinatore a un precedente progetto FRA, i requisiti di cui al successivo art. 15;
- c) poter garantire la permanenza in servizio per tutta la durata del progetto.

Art. 3 - Composizione dei gruppi di ricerca

Possono essere inclusi nei progetti di ricerca, in qualità di collaboratori, le seguenti figure, cui viene attribuito uno specifico coefficiente ai fini del raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui al successivo comma:

- a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste "attivi" e a tempo pieno con coefficiente pari ad 1;
- b) dottorandi di ricerca dell'Università di Trieste, dottorandi di ricerca di sedi consorziate il cui supervisore presta servizio presso UNITS, titolari di assegni di ricerca, nonché professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato dell'Università di Trieste a tempo definito o "non attivi" con coefficiente pari a 0,5;
- c) altri collaboratori, portatori di competenze comunque utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, con coefficiente pari a 0

La somma dei coefficienti dei partecipanti a ciascun progetto, ivi incluso il responsabile, deve essere almeno pari a tre.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Art. 4 - Limiti alla titolarità ed alla partecipazione ai gruppi di ricerca

I partecipanti a progetti già finanziati nell'ambito del FRA non possono partecipare, a qualsiasi titolo, al bando immediatamente successivo.

Non è consentito il cumulo della posizione di titolare e di collaboratore, ancorché in progetti di ricerca diversi. Qualora dalla presentazione delle domande di finanziamento per progetti di ricerca si riscontrassero casi di cumulo delle posizioni anzidette, si procederà come segue:

- a) doppia titolarità: sarà presa in considerazione soltanto la prima richiesta pervenuta;
- b) doppio inserimento, come titolare e collaboratore: sarà confermata d'ufficio la domanda relativa alla titolarità, mentre l'indicazione come collaboratore sarà cassata previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni;
- c) doppio inserimento come collaboratore: verrà richiesto al collaboratore di optare per uno dei due progetti, previa comunicazione ai titolari per eventuali sostituzioni.

Art. 5 - Modalità e termini per le richieste di finanziamento

Il termine per la presentazione dei progetti viene stabilito di anno in anno con apposito bando, nel quale sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle richieste e tutte le scadenze relative alle fasi di valutazione dei progetti, della loro successiva realizzazione, rendicontazione e verifica.

Art. - 6 Criteri per il riparto del FRA

Alla luce dell'assegnazione finanziaria sul FRA, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, una quota di esso, valutata a seconda della consistenza dello stesso (indicativamente fino al 5%) e comunque definita nel bando, viene accantonata per sostenere i costi della valutazione esterna.

La parte rimanente (Q) viene quindi ripartita, al momento dell'emissione del bando, in quote Q_i (quota del dipartimento i-esimo) sulla base del numero dei membri attivi negli stessi e della valutazione della ricerca, e in ragione dei diversi costi convenzionali della ricerca tra le diverse discipline. A tal scopo si adotta la seguente formula:

$$Q_i = Q \times \frac{A_i}{\Sigma A_i}$$

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

La quota proporzionale $A_i/\square A_i$ spettante a ciascun Dipartimento é calcolata sulla base della consistenza dell'organico dei Dipartimenti alla data di uscita del bando (parametro P), di un parametro che tiene conto della valutazione della ricerca (parametro R) e di un coefficiente di costo della ricerca (C), compreso tra 1 e 1,5, applicando la seguente formula:

$$A_i = C_i \times \left(0,5 \frac{P_i}{\Sigma P_i} + 0,5 \frac{R_i}{\Sigma R_i} \right)$$

dove:

- P_i indica la consistenza del personale del Dipartimento attivo nella ricerca (personale di ruolo attivo, assegnisti di ricerca e dottorandi) alla data di uscita del bando, calcolando un peso relativo = 1 per il personale a tempo pieno e un peso relativo = 0,5 per il personale di ruolo a tempo definito.
- R_i corrisponde al "parametro ricerca" di volta in volta adottato per il riparto del Fondo di Funzionamento Ordinario ai Dipartimenti.
- L'indicatore complessivo A_i é ottenuto moltiplicando i valori normalizzati dei due parametri P ed R, ai quali viene attribuito pari peso, per un coefficiente correttivo C_i che tiene conto dei costi convenzionali della ricerca del dipartimento i-esimo.
- Il coefficiente C_i viene determinato sulla base dell'appartenenza alle aree CUN del personale attivo nella ricerca (P_i) di un dato dipartimento; a ciascuna unità di personale viene assegnato un coefficiente 1 per gli afferenti alle aree CUN 1, 7, 10-14 e un coefficiente 1,5 per gli afferenti alle aree CUN 2-6, 8, 9. Il Coefficiente C_i di costo del dipartimento risulta dalla media ponderata (tempo pieno: peso =1; tempo definito: peso = 0,5) dei coefficienti attribuiti alle singole unità e pertanto risulterà compreso tra 1 e 1,5 (1 se tutti gli afferenti attivi appartengono alle aree CUN 1, 7, 10-14; 1,5 se tutti appartengono alle aree CUN 2-6, 8, 9; un valore intermedio tra 1 e 1,5 per afferenze composite dei docenti a dette aree).

Art. 7 - Valutazione dei progetti presentati

Ciascuna domanda di finanziamento per progetto di ricerca é attribuita al Dipartimento di afferenza del proponente.

I progetti sono valutati da una Commissione di tre esperti, designata dal Dipartimento con i criteri specificati al successivo art 8.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Per la valutazione di ogni progetto la Commissione individua almeno due esperti esterni all'Ateneo e non appartenenti alla Commissione stessa.

La Commissione, sulla base delle valutazioni ottenute dai progetti, formula una graduatoria ed esprime una proposta di riparto delle risorse assegnate al Dipartimento, indicando i progetti da finanziare ed il relativo importo da assegnare a ciascun progetto.

Le proposte delle Commissioni dipartimentali sono approvate dai competenti organi accademici.

Art. 8 - Composizione delle Commissioni di valutazione

Ciascun Dipartimento designa la Commissione incaricata di valutare i progetti di ricerca afferenti alla struttura medesima.

I membri della suddetta Commissione sono selezionati tra il personale di ruolo dell'Università non coinvolto nei progetti di ricerca presentati (né come titolare né come collaboratore) ed esperti qualificati appartenenti ad altri atenei o enti di ricerca.

Art. 9 - Elementi scientifici di valutazione

Nella valutazione dei singoli progetti, i valutatori tengono conto dei seguenti aspetti, rilevanti per stabilire il contributo scientifico del progetto e la valenza del gruppo di ricerca, attribuendo a ciascuno un punteggio da 1 a 10:

1. Qualità: originalità e qualità scientifica del progetto di ricerca;
2. Curriculum: curriculum scientifico del proponente e dei collaboratori, comprensivo delle pubblicazioni valutate anche attraverso indici bibliometrici, laddove disponibili;
3. Impatto: rilevanza del progetto rispetto allo stato dell'arte nello specifico campo di ricerca e contesto internazionale della ricerca;
4. Implementazione: chiara indicazione e realizzabilità degli obiettivi da raggiungere e congruità della richiesta finanziaria rispetto agli obiettivi;

A ciascun criterio è attribuito un peso, come sotto specificato:

1. Qualità: 4,5;
2. Curriculum: 3;
3. Impatto: 1,5;
4. Implementazione: 1.

Ogni progetto ottiene dunque una valutazione massima di 100 punti.

Per essere ammissibile al finanziamento un progetto deve ottenere comunque almeno 60 punti.

Art. 10 - Finanziamento dei progetti

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Il finanziamento richiesto da ciascun progetto non può essere inferiore a € 10.000 e non può superare la quota assegnata al Dipartimento di afferenza del proponente; il finanziamento ritenuto congruo e proposto dalle commissioni valutatrici non può essere inferiore al 75% della richiesta.

Il finanziamento, una volta approvato, viene assegnato al Dipartimento pertinente di cui all'art. 7, il quale può eventualmente trasferire la relativa quota parte ad altro Dipartimento, nel caso di progetti i cui partecipanti appartengano a Dipartimenti diversi.

Art. 11 - Spese ammissibili

Sono considerati costi ammissibili tutti i costi strettamente inerenti la ricerca o ad essa riconducibili; a titolo esemplificativo: costi di personale, missioni, organizzazione e partecipazione a convegni e congressi, materiali di consumo, strumentazione, servizi esterni, pubblicazioni, seminari, giornate di studio, ecc..

Art. 12 - Termine utilizzo finanziamenti

Le risorse finanziarie assegnate a ciascun progetto per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere utilizzate entro la data di scadenza del progetto indicata nel bando.

Art. 13 - Divieto di trasferimento dei fondi ad altra sede

Non è consentito trasferire ad altra sede finanziamenti per progetti di ricerca assegnati a valere sul FRA. Qualora il titolare del progetto, per motivi non prevedibili in sede di presentazione della domanda, non dovesse più essere in servizio presso l'Università di Trieste prima della naturale conclusione del progetto, il Dipartimento provvede a nominare un nuovo titolare, scelto tra i partecipanti del gruppo di ricerca.

Art. 14 - Rendicontazione dei progetti

A conclusione del progetto il titolare presenta una relazione scientifica sull'attività svolta nel biennio, illustrando i risultati ottenuti ed evidenziando la rispondenza di questi rispetto agli obiettivi definiti in sede di presentazione del progetto; a corredo della relazione scientifica, presenta inoltre l'elenco delle pubblicazioni ed eventuali altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto. Il titolare del progetto è tenuto altresì a rendicontare e documentare le spese sostenute a valere sul finanziamento assegnato. Per le spese sostenute alla fine del periodo di ricerca sarà considerato ammissibile, ai fini della rendicontazione, anche il solo impegno di spesa, purché seguito dal relativo mandato di pagamento entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Art. 15 - Monitoraggio dei progetti e valutazione ex post

I risultati scientifici dell'attività di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Ateneo per la Valutazione della Ricerca (CVR).

La valutazione negativa da parte della CVR nonché la mancata conclusione e rendicontazione del progetto costituiscono preclusione alla partecipazione del coordinatore, a qualsiasi titolo, al primo bando utile successivo.

Le somme non spese entro la fine del progetto o considerate non congrue alle finalità del progetto da parte della Commissione, saranno reintegrate nel bilancio di Ateneo.

Art. 16 - Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia